

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 10/12/2025

FATTO

La parte ricorrente, nel copioso ricorso, ha in sintesi rappresentato:

- di essersi recato, in data 3.11.2021, insieme alla moglie (Sig.ra SC), presso una concessionaria per visionare ed eventualmente acquistare un'autovettura;
- di aver rappresentato all'addetto vendite che avrebbe potuto permettersi un esborso mensile non superiore a € 260-280;
- che, in ragione di tale richiesta, il venditore nonché intermediario del credito (Sig. WR), le proponeva l'acquisto di un'autovettura rappresentando la possibilità di fruire di un finanziamento erogato dall'intermediario che, a suo dire, sarebbe stato uno dei più vantaggiosi fra quelli che poteva offrire in quel momento;
- che detto finanziamento avrebbe comportato un esborso mensile pari a € 262,95 per otto anni;
- che in tale occasione non veniva fatto alcun riferimento ai contratti assicurativi addizionali al finanziamento;
- che, poiché quanto offertole rientrava nelle proprie possibilità economiche, accettava verbalmente la proposta e forniva i dati necessari per effettuare l'addebito bancario, senza però che gli fosse stata consegnata la necessaria documentazione contrattuale, tra cui il contratto di finanziamento e gli ulteriori contratti assicurativi;
- che, in seguito, ritirava l'autovettura e onorava tutte le rate;

- che, nel mese di dicembre 2024, si accorgeva che l'addebito mensile era più che raddoppiato, passando da € 262,95 a € 584,00, sicché l'autovettura in questione del valore contrattualmente pattuito *"in contanti"* di € 19.100,00 sarebbe stata pagata ben € 44.834,44 (in luogo di € 25.400,97, come sarebbe stato se la rata fosse rimasta di € 262,95 fino alla fine);
- che, se avesse compreso il "meccanismo" del raddoppio delle rate e, quindi, del reale prezzo finale dell'autovettura, certamente non avrebbe accettato un siffatto contratto di finanziamento e, infatti, si rivolgeva immediatamente ad un legale, che inviava un reclamo in data 08.01.2025;
- che l'intermediario riscontrava negativamente il reclamo e inviava i documenti contrattuali che sarebbero stati digitalmente da lei sottoscritti, per quanto la sottoscrizione era priva di prova dell'autenticità;
- che anche il successivo tentativo di mediazione non andava a buon fine;
- sulla mancanza di buona fede, dolo contrattuale, violazione degli artt. 110undecies, 120novies e 124 Tub
- che l'art. 110 undecies (rectius 120-undecies) dispone che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore"*;
- che il *"merito creditizio"* non ha il solo fine di verificare la solvibilità del soggetto finanziato a protezione del soggetto finanziatore ma, per converso, è posto anche a tutela dei consumatori;
- che, inoltre, gli artt. 120-nonies e 124 Tub, impongono all'intermediario di fornire informazioni chiare e comprensibili ai consumatori, anche per consentire il raffronto con altre offerte, prima che questi sia vincolato dal contratto;
- che tali disposizioni sono state attuate dalla Banca d'Italia, la quale, nelle Disposizioni di Trasparenza vigenti *ratione temporis*, ha stabilito, tra le altre cose, che (par. 4.2.2.2.) il finanziamento deve essere adatto alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore;
- che nel caso di specie tale plesso normativo è stato ampiamente violato in quanto:
- il giorno 3.11.2021 è stato il primo giorno in cui si è recata presso la concessionaria per l'acquisto dell'autovettura e la sua attenzione è stata attirata dalle caratteristiche della macchina più che da quelle del finanziamento, contratto di carattere meramente accessorio al contratto principale;
- se l'intermediario gli avesse mostrato dei prospetti e gli avesse lasciato tempo per verificarli si sarebbe accorta che le condizioni proposte non erano adatte alle proprie esigenze e alla propria situazione familiare;
- l'addetto alla vendita le ha riferito che il finanziamento era tra i più convenienti sul mercato, mentre in realtà era straordinariamente e immotivatamente costoso (avendo un TAEG ben del 13,19%);
- l'importo della rata iniziale (€ 262,95) corrispondeva a pieno alle proprie esigenze;
- il costo proposto verbalmente e accettato era verosimile in quanto il prestito finalizzato all'acquisto di un'automobile avrebbe determinato un costo maggiore di € 5.408,00 (mentre quello sottoscritto ha determinato un maggior costo di € 18.210,70);
- il prestito è tanto più costoso se si considera che, al momento della sottoscrizione del contratto, il tasso ufficiale di riferimento era dello 0%;
- che il carattere truffaldino delle caratteristiche economiche del finanziamento proposto non può essere messo in discussione;
- che sono facilmente reperibili "in rete" molte recensioni negative dei contratti stipulati

dall'intermediario presso il medesimo punto vendita, in quanto per autovetture di un costo limitato vengono ad essere pagate somme oltre modo ingenti e sperequate rispetto al loro effettivo valore;

- che anche la tipologia di contratto offerta era avulsa dalle proprie necessità;
- che, infatti, la duplicità dell'importo delle rate non ha per lei alcuna utilità, in quanto fruisce di uno stipendio fisso e non ha alcun tipo di spesa/onere finanziario che giustifichi questa distinzione nel finanziamento;
- che tale duplicità assicura che per un lungo lasso di tempo il malcapitato consumatore accetti di pagare le rate ignaro del carattere onerosissimo del finanziamento, carattere che si manifesta solo dopo un triennio;
- che, alla luce di quanto sopra, è evidente la totale mancanza di buona fede dell'intermediario;
sulla nullità del contratto per violazione degli artt. 117 e 125bis Tub e per mancata comunicazione dell'accettazione
- che la normativa impone all'intermediario di consegnare una copia del contratto al cliente prima che lo stesso venga sottoscritto;
- che, nel caso di specie, in spregio a tale normativa, non è mai stata consegnata la copia del contratto;
- che la consegna "a mani" del cliente è assolutamente essenziale in quanto permette allo stesso di avere quantomeno la consapevolezza di ciò che si andrà a sottoscrivere;
- che, poiché le Sezioni Unite hanno chiarito che, in aderenza alla cd forma-procedimento, da un lato non è necessaria la previa consegna dei documenti contrattuali e, dall'altro, è valido anche il cd contratto monofirma, si riserva di rimettere la questione alla giurisprudenza ordinaria al fine di una (auspicabile) revisione di tale orientamento;
- che, poiché sul contratto non consta la propria sottoscrizione in modalità telematica, occorre che l'intermediario esibisca e produca documentazione relativa alle procedure di firma elettronica utilizzate nel caso di specie;
- che le firme elettroniche che risulterebbero apposte dall'istante sul contratto prodotto dall'intermediario unitamente alla lettera del rigetto del reclamo, in realtà, non recano alcun "suggerimento" di un ente certificatore e per questo motivo non assolvono alcuna funzione probatoria;
- che, anche se la firma digitale fosse ritenuta valida, il contratto sarebbe ugualmente nullo in quanto, come previsti dall'art. 1 dello stesso, *"il contratto si perfeziona con l'accettazione scritta della presenza richiesta"*;
- che tale disposizione prevede, in sostanza, una forma scritta ad substantiam di natura pattizia, consistente nella comunicazione dell'accettazione da parte dell'intermediario;
- che, tuttavia, né il contratto inviato in data 7.11.2025 a mezzo email, né la copia allegata al riscontro al reclamo, recano la sottoscrizione per accettazione da parte dell'intermediario;
sul carattere usurario degli interessi pattuiti
- che la stipula dei servizi accessori, di cui non aveva alcuna necessità, non è stata neppure accennata dall'intermediario del credito sicché tali servizi si sostanziano in un inutile costo aggiuntivo al finanziamento che, con esse, supera abbondantemente il valore del cd tasso soglia usura;
- che detti finanziamenti:
- coprono rischi privi di rilevanza nel caso concreto (come, ad esempio, i rischi coperti dalla polizza VVAL, che raramente potrebbero verificarsi con riferimento alla propria

persona);

- prevedono commissioni esorbitanti per gli intermediari (ad es. per la polizza VVAL la commissione è pari al 52,20% del premio);
- che i contratti accessori sono nulli anche perché non è stata rispettata la disposizione contrattuale che prevede l'obbligo di consegna del contratto prima della sottoscrizione;
- che detti costi accessori sono stati erroneamente esclusi dal calcolo del TAEG (come sono stati esclusi la penale per ritardo nei pagamenti e la penale ed interessi di mora per decadenza dal beneficio del termine);
- che, pertanto, anche sotto tale profilo vi è superamento del tasso soglia, con la conseguenza che non saranno dovuti interessi, ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
sulla nullità degli interessi pattuiti in violazione dell'art. 36, comma 2, Codice del Consumo
- che la sottoscrizione degli interessi accessori non richiesti e non necessari, che hanno reso ancor più gravoso il finanziamento, integra la nullità di protezione di cui all'art. 36 comma 2 Codice del Consumo, trattandosi di *"clausole che [il consumatore] non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto"*;
- che, in ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata la nullità di tutti i contratti assicurativi nonché nelle clausole del finanziamento che prevedono l'innalzamento della rata pattuita di € 262,95;
sulla violazione degli artt. 1341 c.c. e 33 Codice del Consumo
- che non ha sottoposto all'approvazione specifica dell'esponente delle condizioni che hanno carattere vessatorio contrariamente a quanto, invece, prescritto dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ.;
- che nel contratto di finanziamento *de quo* sono numerose le clausole che, a causa della loro caratteristica limitativa dei diritti e obblighi contrattuali, richiedono *ex legge* la c.d. "doppia sottoscrizione";
- che, tuttavia, sotto la voce *"approvazione specifica"* (pag. 14), vi è soltanto, un richiamo generico di clausole vessatorie e non vessatorie e, ciò, come statuito da un consolidato orientamento giurisprudenziale, non costituisce sottoscrizione specifica;
- che, di conseguenza, tali clausole devono ritenersi nulle;
- che le clausole citate sarebbero comunque intrinsecamente nulle per la loro "intrinseca vessatorietà" ai sensi del diritto eurounitario e del Codice del Consumo;
- che siccome le predette clausole imposte creano uno squilibrio così grave da compromettere l'intero equilibrio degli obblighi contrattuale, è nullo è il suddetto contratto di finanziamento nella sua interezza nonché i contratti accessori;
- che è evidente che non avrebbe sottoscritto il contratto se avesse conosciuto tali clausole;
sulle azioni restitutorie e risarcitorie
- che, in caso di accoglimento di una o più delle sopracitate domande, l'intermediario dovrà restituire tutte le somme corrispostegli in forza del contratto di finanziamento;
- che, per parte propria, provvederà a restituire l'autovettura;
- che nel caso, subordinato, in cui sia accertata la usurarietà degli interessi e/o la nullità della clausola recante la previsione degli interessi, dovrà essere riconosciuto il proprio obbligo a restituire, ratealmente, soltanto il valore dell'autovettura ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
- che nel caso, ulteriormente subordinato, sia dichiarata la nullità solo delle clausole che comportano l'innalzamento della rata a far data dalla trentasettesima mensilità nonché di quelle vessatorie, continuerà ad usufruire dell'autovettura e a pagare la rata di €

262,95, l'unica effettivamente pattuita;

- che, in ogni caso, l'intermediario dovrà essere condannato al risarcimento dei danni arrecati, economici, psicologici e morali, per aver tradito la fiducia di un consumatore che si fidava sulla sua serietà di operatore autorizzato sul mercato dell'intermediazione finanziaria;
- che i danni psicologici, scaturenti dall'angoscia e dallo stress di dover affrontare questa situazione, e morali non potranno essere inferiore a € 15.000,00 ciascuno.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:

in fatto

- nel novembre 2021 il ricorrente ha sottoscritto la richiesta di credito finalizzato n. *****147 per un importo finanziato pari a € 26.295,50, con tasso fisso (TAN 11,97%, TAEG 13,19%) e piano di rimborso predefinito diviso in due fasi;
- in occasione del finanziamento il ricorrente aderiva volontariamente alle seguenti polizze assicurative:
- V**** V**** A**** L****, polizza facoltativa sul credito a premio unico di € 1.311,50 incluso nel capitale finanziato e versato dalla contraente alla Compagnia Assicurativa in un'unica soluzione;
- N*** Full Kasko Gar. P****, con premio unico di € 4.804,00, della durata di 72 mesi, a copertura dei rischi Incendio/Furto totale e parziale/Eventi naturali e socio-politici/Assistenza stradale/Tutela legali/Cristalli/Garanzie plus/Kasko;
- V**** S**** F***, con premio unico di € 700,00 della durata di 60 mesi, a copertura dei danni dagli pneumatici, riacquisto franchigia, bonus forfettario in caso di danno totale del veicolo e assistenza stradale;
- in data 11.11.2021 veniva comunicata l'accettazione della richiesta di finanziamento e delle coperture assicurative con i canali previsti per le comunicazioni dell'intermediario al cliente;
- a seguito del mancato pagamento delle rate previste dal piano di rimborso, la posizione è stata trasmessa all'ufficio contenzioso il quale ha inviato lettera di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora, notificata tramite raccomandata A/R in data 22.05.2025;
- in data 17.06.2025 ha provveduto a cedere il credito vantato nei confronti del ricorrente alla società A N***** I***** Srl;
- in via preliminare
- il ricorso è parzialmente inammissibile in quanto all'interno del reclamo non erano presenti tutte le contestazioni poi avanzate in sede di ricorso Abf;
- nello specifico, sono contestazione nuove, avanzate per la prima volta con il ricorso:
- la mancata valutazione del merito creditizio;
- la mancata prova dell'autenticità della sottoscrizione;
- la mancata firma del contratto da parte dell'intermediario e l'invio della comunicazione di accettazione del finanziamento;
- la usurarietà del tasso applicato al rapporto di finanziamento;
- nel merito,
- la banca si attiene all'osservanza del Testo Unico Bancario e delle disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia, ed è sempre attenta a rispettare i principi di buona fede e correttezza nelle relazioni, nonché di completezza, chiarezza lessicale e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al potenziale cliente o al cliente di comprendere le caratteristiche e i costi del servizio offerto;
- con riferimento alla corretta valutazione del merito creditizio

- la concessione del prestito è stata preceduta da una valutazione complessiva del merito creditizio del cliente, a norma dell'art. 124-bis, comma 1 TUB;
- la richiesta di finanziamento è stata, pertanto, accolta nel rispetto della normativa regolamentare italiana ed europea, nonché della normativa interna e delle linee guida del gruppo bancario;
- la banca assume le proprie determinazioni sulla base di parametri metodologici stabiliti in piena autonomia imprenditoriale, facendo delle valutazioni, insindacabili, che attengono anche al merito creditizio;
- in ogni caso, la non “*sindacabile*” decisione dell'intermediario di concedere il finanziamento in oggetto è stata assunta attraverso l'acquisizione delle necessarie informazioni, in conformità di quanto previsto dalla normativa di settore;
- dall'art. 124-*bis* TUB deriva un dovere di stimolare nel cliente l'attenta valutazione delle caratteristiche del prodotto, della conformità alle esigenze e dei suoi effetti sulla propria situazione economica e finanziaria, mentre non esiste nel nostro ordinamento un obbligo del finanziatore di astenersi dal concedere credito al cliente, che sotto il fondamentale principio di auto-responsabilità decida ugualmente di assumere un nuovo debito;
- sulla documentazione contrattuale
- il ricorrente, al momento della conclusione del contratto, è stato informato di tutte le condizioni contenute all'interno del contratto di finanziamento e delle clausole relative alle polizze assicurative;
- nello specifico, ha dichiarato di: i) aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento, *compilata in ogni sua parte e il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e di aver preso visione del documento con i Tassi Effettivi Globali Medi*; ii) *“ben conoscere le “Condizioni Generali” del presente contratto, che accetto integralmente senza riserva alcuna. Chiedo, quindi, che [l'intermediario] mi conceda il credito finalizzato all'acquisto rateale di beni o servizi”*; iii) di essere consapevole e accettare che *“tutta la documentazione relativa al rapporto, comprese le comunicazioni dovute per legge e la copia del contratto, si intenderà ricevuta in quanto resa disponibile nell'area riservata del sito, nei termini indicati nelle Condizioni Generali”*;
- tutta la documentazione, oltre ad essere messa a disposizione da parte dell'intermediario, è stata inviata via mail al ricorrente, secondo le modalità previste contrattualmente;
- sulla sottoscrizione tramite firma digitale
- la banca si avvale di un processo informatico elaborato dall'ente certificatore InfoCert, società iscritta nell'elenco degli enti certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 Codice Amministrazione Digitale;
- nel caso di specie il cliente è stato chiamato a: i) richiedere il certificato One-Shot, previa visualizzazione (e lettura) delle clausole e dei manuali Infocert relativi a questo tipo di certificazione; ii) visualizzare il certificato richiesto e accettare le clausole che ne regolano l'utilizzo; iii) visualizzare la documentazione precontrattuale e contrattuale da firmare e accettare le relative clausole;
- a questo punto il cliente ha ricevuto via sms, sulla sua utenza telefonica, un codice OTP numerico, che ha inserito nell'apposito campo del wizard;
- alla luce di quanto sopra è di tutta evidenza come il contratto in contestazione assolve a tutti gli effetti il requisito della forma scritta prescritto dall'art. 125-*bis* TUB, nonché dall'art. 117 TUB;

- peraltro, occorre evidenziare come lo stesso ricorrente confermi il fatto di non aver posto la necessaria attenzione a quanto gli veniva riferito relativamente al contratto di finanziamento;
sull'accettazione da parte dell'intermediario
- come previsto dal contratto, l'intermediario ha provveduto a comunicare l'accettazione della richiesta di finanziamento e delle polizze assicurative con due lettere contenenti tutti gli elementi essenziali sia del contratto di finanziamento che delle polizze assicurative mediante specifiche comunicazioni nelle modalità contrattualmente previste;
sull'assenza di usura
- l'unico tasso rilevante ai fini dell'usura è il TEG e non il TAEG come erroneamente riportato dal ricorrente;
- nello specifico, il contratto in oggetto ha un TEG applicato pari al 15,01%, al di sotto del tasso soglia stabilito da Banca d'Italia per il periodo e la categoria di riferimento, ed è stato calcolato secondo quanto stabilito dalle Istruzioni emanate nel luglio del 2016;
- il TEG ricomprende tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di riferimento e pertanto risulta errata l'operazione di includere nel calcolo del TEG l'intero importo di tutte le polizze sottoscritte dal ricorrente;
- nello specifico, nel caso di "pacchetti assicurativi complessi", è necessario distinguere - eventualmente tramite il ricorso a stime - la parte di polizza connessa con il finanziamento da quella accessoria (ad es. kasko) ed includere nel TEG solo la prima parte;
- per quanto attiene alla polizza V**** S**** P***, che ricomprende una serie di garanzie ulteriori destinate a coprire rischi eterogenei, l'intermediario ha incluso nel computo del TEG la sola parte relativa alla copertura per furto e incendio, pari al 7,20% dell'intero premio (come comunicato dalla Compagnia Assicurativa e censito dalla banca all'interno del data base relativo alla pratica in oggetto, cfr. all. G);
- la quota relativa al rischio furto e incendio è stata comunicata dalla Compagnia Assicurativa per la prima volta nel 2016 e, quindi, nel 2019 (ben prima quindi della sottoscrizione del contratto per cui è controversia), in occasione dell'aggiornamento del peso sul TEG della componente "Incendio e Furto";
- per quanto attiene alla polizza V**** S***** F***, il relativo premio non è stato incluso nel calcolo del TEG in quanto la copertura assicurativa: i) ha per oggetto rischi totalmente estranei alla capacità di rimborsare il prestito; ii) ha una durata differente rispetto a quella del finanziamento; iii) prevede un indennizzo non parametrato al debito residuo; iv) il beneficiario della prestazione assicurativa è lo stesso assicurato;
sulla correttezza del TAEG
- come già dimostrato, il ricorrente ha liberamente sottoscritto tutte le polizze, dichiarando di aver ricevuto tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale;
- come ben evidenziato in ogni modulo di adesione, le polizze erano tutte facoltative e, non rientrando nel costo del finanziamento, non dovevano essere ricomprese all'interno del TAEG;
- con riferimento alla polizza sul credito, la facoltatività della stessa emerge chiaramente dall'allegato 1 al SECCI, ove è stato indicato il cd TAEG comparativo;
- per quanto attiene alle polizze V**** S**** A*** P*** e V*** S*** A*** F*** sono dirimenti le seguenti circostanze:
- le suddette polizze coprono rischi diversi (quali ad esempio l'incendio ed il furto del veicolo, l'assistenza stradale; danni subiti dagli pneumatici, ecc....);

- gli indennizzi previsti non sono parametrati al debito residuo;
- il beneficiario della prestazione assicurativa è lo stesso assicurato;
- sono state stipulate per una durata diversa rispetto a quella del finanziamento;
- è espressamente previsto il diritto di recesso dalle coperture assicurative senza effetti sul finanziamento;
- a tal proposito, assume rilievo l'art. 121 comma 2 del T.U.B. che esclude espressamente dal calcolo del TAEG i servizi assicurativi non connessi al rapporto di credito;
- sulla vessatorietà delle clausole contrattuali
- la parte ricorrente sostiene che non vi sia prova specifica delle clausole vessatorie presenti all'interno del contratto di finanziamento;
- il Codice del Consumo prevede, all'art. 34 comma 4, che *“Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano oggetto di trattativa individuale”* e, all'art. 34 comma 5, che il professionista provi *“che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”*;
- il contratto contiene uno specifico box che richiama quegli articoli che potrebbero configurare uno squilibrio tra l'intermediario e il cliente, box che risulta sottoscritto in maniera specifica dal cliente;
- la clausola relativa all'estinzione anticipata non è vessatoria in quanto si limita a riprodurre disposizioni di legge;
- sono inammissibili le contestazioni di asserita vessatorietà delle clausole previste in materia assicurativa in quanto l'ABF non è competente in materia;
- all'interno del contratto assicurativo della polizza V**** V**** A*** L**** (unico contratto assicurativo collegato al finanziamento), è previsto che in caso di estinzione anticipata, il premio assicurativo non goduto, sia rimborsato dalla compagnia stessa come previsto dall'art. 5.3 delle condizioni di assicurazione, e quindi in contraddizione rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente;
- conclusioni
- da quanto sopra emerge che il ricorrente avesse tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole e che, per sua stessa ammissione, abbia prestato attenzione alle caratteristiche del veicolo anziché a quelle del finanziamento;
- peraltro, il cliente aveva la possibilità, nei giorni immediatamente successivi, di poter controllare tutte le condizioni sia del finanziamento che delle polizze assicurative, in quanto il tutto gli era stato inviato tramite l'indirizzo e-mail (cfr. All. G) comunicato dallo stesso;
- peraltro, nei giorni successivi alla sottoscrizione il ricorrente ha richiesto integrazioni documentali che hanno fatto sì che l'accettazione da parte dell'intermediario sia arrivata il giorno 11.11.2021;
- infine, sia per il finanziamento, che per le polizze assicurative, è concesso un termine di ripensamento rispettivamente di 14 e 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento, ovvero dall'11.11.2025, tempistiche ulteriori in cui il ricorrente avrebbe potuto controllare quanto oggi contestato.
- Nelle copiose repliche, la parte ricorrente, ha in sintesi precisato quanto segue:
sulle eccezioni in rito
- il principio di simmetria tra reclamo e ricorso è applicato dall'Arbitro alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici, secondo un'interpretazione sostanzialistica delle censure mosse;

- nel caso di specie vi è sostanziale coincidenza tra le contestazioni avanzate nel ricorso rispetto a quelle presentate nel reclamo;
- ciò vale con riferimento sia alla contestazione sul merito creditizio (considerate le varie argomentazioni circa la sostenibilità della rata), sia alla contestazione sulla usurarietà del tasso applicato (presente nella domanda di mediazione del 28.01.2025, procedure ove peraltro l'intermediario neppure è comparso);
- per quanto attiene, invece, alla contestazione relativa alla mancanza di sottoscrizione, trattasi di questione sempre rilevabile d'ufficio, in qualunque stato e grado del procedimento, e pertanto sempre soggetta allo scrutinio dell'Abf anche nei casi in cui non sia stata oggetto di previo reclamo;
sulla presunta correttezza dell'esame del merito creditizio e della documentazione contrattuale
- le argomentazioni dell'intermediario non rispondono alle doglianze avanzate nel ricorso;
- in ogni caso, il finanziamento erogato, denominato credito e*****, che viene pubblicizzato come un piano che prevede diversi tassi di interesse in periodi diversi per soddisfare differenziate esigenze del cliente, non era adatto al proprio profilo in quanto:
- essendo lavoratore dipendente e godendo di una retribuzione costante nel tempo, non aveva alcun interesse a ottenere un finanziamento che dopo trentasei mesi raddoppiasse la rata; sarebbe stata invece più indicata una rateizzazione di durata maggiore ma costante;
- oggi, con tassi di sconto ben maggiori del 2021, lo stesso intermediario offre, per acquisto di autoveicoli, prestiti al 7,5% (in luogo del 15,01 indicato dall'intermediario con riferimento al contratto per cui è controversia);
- l'intermediario nulla ha replicato alle contestazioni che evidenziavano che il finanziamento offerto non fosse coerente con i costi del mercato e con il tasso ufficiale di riferimento dell'epoca (pari allo 0%);
- non corrisponde al vero che l'intermediario abbia fornito copia della richiesta di finanziamento e l'altra documentazione precontrattuale, con conseguente violazione dell'art. 124-bis Tub;
sulla modalità di sottoscrizione del contratto
- il procedimento di firma telematica indicato dall'intermediario non è di per sé idoneo a fornire prova di alcunché in quanto è evidente che non si sia resa conto di ciò che stava sottoscrivendo e che abbia firmato la documentazione che l'addetto vendita le ha posto davanti (anche perché si trattava di documentazione contrattuale di ben 97 pagine);
- in ogni caso, non ha mai ricevuto copia dell'accettazione dell'intermediario;
sulla presunta accettazione delle clausole vessatorie
- l'intermediario non ha provato che le clausole vessatorie siano state oggetto di specifica trattativa;
- il fatto che le stesse siano graficamente racchiuse in un box non prova l'esistenza di alcuna trattativa, anzi, poiché detto box è predisposto sempre dalla banca, ciò conferma che la trattativa non vi sia stata;
- peraltro, in tale box sono racchiuse sia clausole vessatorie che non vessatorie, sovrapposizione stigmatizzata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
- in ogni caso, la sola firma in calce al testo del contratto contenente le condizioni generali non basta, in quanto l'approvazione sarebbe generica e non specifica;

- per il Codice del Consumo sono nulle anche le clausole con doppia sottoscrizione, se ritenute vessatorie, in quanto l'accertamento della vessatorietà comporta ex se la nullità;
sulla usurarietà del prestito
- è provato che il tasso è usurario in concreto;
- non è condivisibile la posizione dell'intermediario di non tener conto dei prodotti assicurativi, sia per la loro quota del 50% di provvigione, sia per il fatto che non è possibile procedere a stime della quota di tali servizi da inserire nel calcolo del TEG. Nelle controrepliche, l'intermediario, richiamando quanto già riferito nelle controdeduzioni, ha precisato che:
 - molte contestazioni avanzate nel ricorso non sono state oggetto di previo reclamo;
 - quanto alla corrispondenza del prodotto alle esigenze del ricorrente, tutte le condizioni siano state ben rappresentate allo stesso che ha liberamente scelto di aderire a tale tipologia di prodotto;
- il ricorrente non può legittimamente opporre la sua convinzione a che il finanziamento potesse comporsi di 96 rate da € 262,95 perché, oltre al prezzo del bene pari ad € 19.180,00 (che è l'unico valore su cui basa tale convinzione), lo stesso ha sottoscritto anche *"Assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito"* per € 5.504,00 e un'*"Assicurazione facoltativa sul credito"* per € 1.311,50 (a premio unico), che hanno determinato un importo finanziato di € 26,295,50;
- di conseguenza, la ricostruzione del piano di rimborso da parte del ricorrente ($€ 262,95 * 96 = € 25.243,20$), non avrebbe permesso nemmeno di coprire l'importo finanziato;
- il fatto che il ricorrente riferisca che nell'occasione dell'acquisto del bene *"abbia sottoscritto tutto ciò che gli veniva posto dinanzi"*, non può far sì che questa mancanza di attenzione venga ora imputata ad una, solo dichiarata, mancanza di trasparenza da parte della banca;
- se il ricorrente non fosse stato convinto di quanto aveva sottoscritto avrebbe potuto chiedere delucidazioni nonché, eventualmente, recedere dal finanziamento.
Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha domandato:
 - a) in via principale, che l'Ill.mo Collegio voglia accertare per i motivi di fatto e di diritto sopra indicati, la nullità del (presunto) contratto di finanziamento n. *****147 e/o dei summenzionati contratti accessori con conseguente obbligo restitutorio di tutte le somme ad oggi percepite maggiorate degli interessi moratori;
 - b) in via di subordine, accertato il carattere usurario degli interessi per superamento del tasso soglia dichiarare gli interessi non dovuti e il [ricorrente] tenuto alla sola restituzione rateale della sorte capitale, pari a € 19.100,00;
 - c) in via di ulteriore subordine, accertare la invalidità delle clausole predisposte dall'intermediario ai sensi dell'art. 36, secondo comma, lett. c), Codice del Consumo e, fra esse, segnatamente quella che prevedeva la frammentazione del finanziamento in due parti, la seconda delle quali prevedente rate di importo pari ad € 584,00 e, per l'effetto, dichiarare tenuto il [ricorrente] al pagamento delle rate nella misura di euro 262,95 sino al termine del periodo finanziato;
 - d) in via di estremo subordine, accertare la invalidità delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. per mancata accettazione espressa e/o la invalidità di quelle vessatorie ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. c), Codice del Consumo, ivi compresa quella relativa alla maggiorazione nella seconda fase del contatto di finanziamento fino ad innalzare la rata alla somma di € 584,00 in quanto apportatrice di

un significativo squilibrio commerciale e, per l'effetto, dichiarare tenuto il [ricorrente] al pagamento delle rate nella misura di euro 262,95 sino al termine del periodo finanziato; e) in ogni caso, accertata la antigiuridicità della condotta delle parti intimate giusta quanto illustrato in atto e secondo le domande a-d) sopra spiegate e per la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale nonché danni psicologici e morali in capo all'istante da essi derivati, condannarle al risarcimento dei danni nella misura accertanda nel corso della procedura ma, in ogni caso, non inferiore ad euro 15.000,00 a titolo di danni psicologici e della stessa somma a titolo di danni morali; in ipotesi denegata e non creduta non si ravvisi alcuna causa di nullità ma esclusivamente la violazione dei canoni e delle norme disciplinanti la buona fede precontrattuale e/o contrattuale, liquidare, oltre ai danni morali e psicologici, nella misura sopra vista, altresì, a titolo di danno emergente, la differenza delle somme fra quelle pattuite con l'intermediario – € 262,95 – e quelle dichiarate nei (contestati) documenti contrattuali, ossia € 584 e per l'effetto, ordinare alle controparti di restituire tutte le maggiori somme corrisposte all'intermediario, oltre interessi moratori”; con refusione delle spese di procedura. L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso prende le mosse dalla stipula di un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, in relazione al quale la parte ricorrente ha formulato le seguenti contestazioni:

- a) violazione degli obblighi in tema di informativa precontrattuale e valutazione del merito creditizio;
- b) nullità del contratto per violazione degli artt. 117 e 125-bis Tub (nello specifico, per mancata consegna di copia del contratto, mancanza di sottoscrizione del cliente, mancanza di sottoscrizione dell'intermediario) e, comunque, per mancata comunicazione dell'accettazione da parte dell'intermediario;
- c) usurarietà degli interessi pattuiti;
- d) nullità degli interessi pattuiti per violazione dell'art. 36 comma 2 del Codice del Consumo;
- e) vessatorietà delle clausole contrattuali.

Alla luce di tali domande, ha avanzato le seguenti richieste:

- in forza dei punti di cui alle lett. a) e b), la restituzione di tutto quanto pagato in forza del finanziamento, con contestuale restituzione, da parte propria, dell'autovettura;
- in forza dei punti c) e d), l'accertamento del proprio obbligo di rimborsare soltanto il valore dell'autovettura, data la non spettanza degli interessi;
- in forza sempre del punto d), e in via subordinata, l'accertamento del proprio obbligo di corrispondere, per tutta la durata del finanziamento, l'unica rata effettivamente pattuita, pari a € 262,95;
- in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti e la refusione delle spese della procedura. L'intermediario ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità parziale del ricorso per mancanza di preventivo reclamo.

Le domande inammissibili, secondo la parte resistente, sarebbero quelle relative a:

- la mancata valutazione del merito creditizio;
- la mancata prova dell'autenticità della sottoscrizione;

- la mancata firma del contratto da parte dell'intermediario e la mancata comunicazione dell'accettazione;
- l'usurarietà del tasso applicato al finanziamento.

Al di là del fatto che l'intermediario ha preso posizione su tutte le contestazioni avanzate dal ricorrente, Il Collegio ritiene opportuno risolvere la controversia nel merito secondo il principio della ragione più liquida.

Il contratto di prestito finalizzato, oggetto di controversia, è stato stipulato in data 03.11.2021 e risulta versato in atti. Il contratto prevede il rimborso del prestito in 96 rate mensili, dell'importo di € 262,95 dalla n. 1 alla n. 36 e di € 584,00 dalla n. 37 alla n. 96. Il contratto riporta, inoltre, un TAN dell'11,97% e un TAEG del 13,19%.

Dal contratto risulta, altresì, la stipula di tre polizze assicurative, indicate come facoltative sia nelle condizioni economiche del finanziamento sia nel Secci e nel relativo allegato, ove è precisato che *"il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato"*.

In particolare, le polizze sottoscritte sono le seguenti:

1) V**** V**** Auto Light (Assicurazione sul prestito - CPI) (a protezione del finanziamento contro i rischi di decesso per qualsiasi causa, invalidità totale permanente e ricovero ospedaliero - cfr. condizioni di polizza allegate al ricorso), collocata contestualmente al finanziamento, con premio di € 1.311,50, calcolato in percentuale sul finanziato. In particolare, l'allegato 1 del SECCI prevede che:

- per il I periodo, l'importo della rata dovuto per il rimborso del finanziamento è di € 249,84 e l'importo della rata dovuto per il rimborso del premio assicurativo è di € 13,11;
- per il II periodo, l'importo della rata dovuto per il rimborso del finanziamento è di € 554,87 e l'importo della rata dovuto per il rimborso del premio assicurativo è di € 29,13;

Il modulo di adesione all'assicurazione (in particolare alle Polizze Collettive n° **49/01 e **32/02) prevede altresì che i *"costi totali mensili della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di Euro 1.311,50 (di cui Euro 684,72 sono riconosciuti all'intermediario)"*. Viene, inoltre, precisato che il *"Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. Il premio è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alle Compagnie in un'unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Finanziamento"*.

2) V**** S**** Four (per: garanzia pneumatici; garanzia rimborso franchigia; garanzia perdite pecuniarie e assistenza stradale), con premio unico di € 700,00, di cui € 308,37 riconosciuti all'intermediario.

3) V**** S**** Plus con premio unico di € 4.804,00, di cui € 2.116,30 riconosciuti all'intermediario del credito, a garanzia di furto/incendio totale e parziale, eventi naturali e sociopolitici, rottura cristalli, Tutela legale, Kasko e collisione.

La parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la documentazione precontrattuale con riferimento a tutte e tre le polizze.

In primo luogo, la parte ricorrente ha contestato la violazione della normativa in tema di informativa precontrattuale e di obbligo di verifica del merito creditizio del cliente, disciplina che sarebbe prevista, oltre che nell'ottica della sana e prudente gestione degli intermediari e del sistema bancario in generale, anche in funzione di tutela del cliente, al fine di scongiurare il sovraindebitamento dello stesso.

A supporto di tale contestazione ha evidenziato che, avendo comunicato all'addetto vendite dell'esercente che poteva permettersi una rata di € 260,00/280,00, l'offerta propostale, di una rata di € 262,95, sembrava coerente con le proprie esigenze.

Senonché, dopo il pagamento delle prime 36 rate, l'importo della rata è più che raddoppiato, con evidente lesione della propria situazione finanziaria.

In tale prospettiva la parte ricorrente ha rappresentato che non sarebbe stata messa in condizione di apprendere coscientemente il contenuto dell'offerta di finanziamento, sia perché essa si è palesata come totalmente diversa rispetto a quella proposita a voce dell'intermediario del credito, sia perché non ha ricevuto la necessaria documentazione precontrattuale richiesta dalla normativa, sia, infine, perché a fronte di un costo dell'autoveicolo, pari a € 19.100,00, risultava realistico che il costo totale, comprensivo di interessi, potesse essere pari a € 25.400,97 (pari al pagamento della rata di € 262,95 per l'intera durata del finanziamento). A ulteriore supporto delle proprie asserzioni, la parte ricorrente ha precisato che la duplicità della rata non aveva per sé alcuna utilità, dal momento che, essendo lavoratore dipendente, aveva un'entrata continua ma stabile nel tempo.

L'intermediario, in proposito, ha chiarito di aver effettuato la prescritta valutazione del merito creditizio del cliente, nel rispetto della normativa nazionale e unionale, nonché nel rispetto delle linee guida del gruppo bancario, precisando, altresì, che non esiste nell'ordinamento un obbligo del finanziatore di astenersi dal concedere credito ad un cliente qualora questi, sotto la propria responsabilità, decida di assumere un nuovo debito.

Sul punto, il Collegio rileva che dal contratto risulta la dichiarazione, sottoscritta dal ricorrente, di aver ricevuto copia completa del contratto medesimo e del modulo SECCI, ai sensi dell'art. 124, comma 1, TUB.

Quanto alla capacità di rimborso del ricorrente, il Collegio osserva che la sua dichiarazione di aver rappresentato di poter sostenere una rata di € 260,00/280,00 non risulta fornita di supporto probatorio.

Dalla richiesta del finanziamento il Collegio evince altresì che il cliente aveva all'epoca un reddito da lavoro dipendente di € 1.980,00; non è noto se fosse intestatario di altri debiti.

Il Collegio ritiene dunque che non siano stati adeguatamente provati né la violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza da parte della banca né il nesso causale tra l'erogazione del finanziamento e i danni patiti. La domanda di parte ricorrente non è dunque meritevole di accoglimento.

In secondo luogo, parte ricorrente ha invocato la nullità del contratto per violazione degli artt. 117 e 125-*bis* TUB, sia per mancata consegna di copia del contratto che per difetto di sottoscrizione.

La banca resistente ha però dato prova in atti di aver consegnato la copia del contratto e che quest'ultimo è stato sottoscritto con firma digitale qualificata. La contestazione sul punto di parte ricorrente è dunque infondata.

La parte ricorrente ha invocato inoltre la nullità del contratto sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 dello stesso, secondo cui *"Il contratto, se le modalità tecniche lo consentono, potrà essere sottoscritto dal cliente con utilizzo di firma elettronica avanzata, nelle sue diverse forme. Il contratto si perfeziona con l'accettazione scritta della presente richiesta da parte di [intermediario]"*.

Quest'ultima ha, infatti, affermato che *"il contratto non è stato sottoscritto dalle parti contestualmente in modalità tradizionale ma, semmai [...] in modalità telematica dal solo [ricorrente] per cui doveva giungere la comunicazione della accettazione scritta [dell'intermediario] per espressa pattuizione contrattuale di quest'ultima"*. In sostanza, si tratterebbe di un caso di forma scritta *ad substantiam* di natura pattizia.

A differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente – che sembrerebbe in realtà lamentare la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'intermediario – l'intermediario ha prodotto la missiva di accettazione della richiesta di finanziamento e delle polizze assicurative, recante data dell'11.11.2025, inviata al recapito del ricorrente indicato nel contratto.

Il Collegio osserva che non consta evidenza dell'avvenuto invio di tali comunicazioni; tuttavia, richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte sui contratti c.d. monofirma, ossia recanti la sola firma del cliente, come nel caso di specie (Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898; conf. Cass., Sez. un., 23 gennaio 2018, n. 1653, Cass., ord., 4 giugno 2018, n. 14243), il Collegio ritiene che la censura di nullità del contratto sia infondata e che dunque anche questa domanda di parte ricorrente non possa essere accolta.

Parte ricorrente contesta inoltre l'usurarietà degli interessi pattuiti a causa di:

- i) mancata conoscenza della stipula delle polizze assicurative;
- ii) sperequazione tra il valore dell'autoveicolo e il valore delle polizze;
- iii) copertura di rischi che non hanno rilevanza nel caso concreto;
- iv) commissioni per l'intermediario del prodotto assicurativo particolarmente elevate;
- v) mancata conoscenza delle condizioni di polizza prima della stipula;
- vi) mancata inclusione di detti oneri nel calcolo del TAEG (*rectius*, TEG);
- vii) mancata inclusione nel TAEG (*rectius*, TEG) della penale per ritardo nei pagamenti e degli interessi di mora per decadenza dal beneficio del termine.

I primi cinque rilievi sembrerebbero fare riferimento alla c.d. usura soggettiva, in relazione alla quale, però, non risultano documentati i presupposti di legge (cfr. art. 644, comma 3, c.p.). Poiché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a chi intende far valere un diritto provarne il fondamento, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente comporta che la domanda debba essere respinta.

Per quel che riguarda i rimanenti rilievi, nessuna delle parti ha fornito un prospetto di calcolo del TEG.

L'intermediario, dopo aver precisato che l'unico tasso rilevante ai fini usura è il TEG, e non il TAEG, ha chiarito che lo stesso è pari al 15,01% (inferiore al tasso soglia per il periodo e la categoria di riferimento) e che è stato calcolato seguendo le indicazioni del paragrafo C4 delle Istruzioni della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti.

Il Collegio ricorda che trovano applicazione le Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM del luglio 1996. Le Istruzioni prevedono l'inclusione degli oneri assicurativi nel TEG nei seguenti casi: «C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore».

Le Note alle Istruzioni dispongono anche che «I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza

non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento. Solo in caso di obiettive difficoltà di stima degli oneri assicurativi per furto ed incendio relativi all'intera durata del contratto, è possibile includere nel calcolo del TEG unicamente il premio assicurativo noto relativo al primo anno (cfr. Nota Metodologica allegata al DM del 24/12/2009) (...) Nel caso di "pacchetti assicurativi complessi" sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. kasko) includendo nel TEG solo la prima parte (...).

Il Collegio di Coordinamento si è pronunciato a più riprese sull'inclusione dei costi delle coperture assicurative nel TEG dei finanziamenti stipulati sotto la vigenza delle Istruzioni BDI sopra richiamate.

Con la decisione n. 4655/2022 (ripresa dalle decisioni n. 4657/2022 e, da ultimo, n. 2461/2023) il Collegio di Coordinamento ha precisato che «Ai fini dell'esclusione o dell'inclusione del calcolo del TEG, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta presunta *iuris tantum* la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti.

Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze:

- la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Al contrario, depone nel senso dell'assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa:

- la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
- la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
- un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;
- il beneficiario non sia l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto».

In particolare, parte resistente ha riferito che per il calcolo del TEG del finanziamento in controversia ha tenuto conto della sola quota di premio relativa alla copertura assicurativa Furto & Incendio del pacchetto assicurativo complesso V***** S***** P***, con esclusione delle altre garanzie e della Polizza V***** S***** F*** in quanto accessorie e non connesse al finanziamento. Nulla ha riferito in merito alla polizza a protezione del credito, che tuttavia sembrerebbe essere stata inclusa.

Sulle polizze, il Collegio rileva che:

- sono indicate come facoltative e non connesse al credito;
- sono state sottoscritte contestualmente al finanziamento;
- la durata non coincide con quella del finanziamento, essendo prevista una durata pari a 60 e 72 mesi, rispettivamente per la Polizza V***** S***** F*** e la Polizza V***** S***** P***;

- la Polizza V***** S***** F*** non è volta ad “assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore”, come richiesto dalle Istruzioni della Banca d'Italia sopra richiamate;
- la Polizza V***** S***** P*** è un pacchetto assicurativo complesso, che copre rischi variegati, rispetto al quale soltanto la componente furto e incendio va inclusa nel calcolo del TEG ai sensi delle predette istruzioni.

Per quanto attiene alla polizza a protezione del credito (V*** V**** Auto Light) la stessa risulta inclusa nel calcolo del TEG in ossequio a quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia sopra richiamate.

Quanto al pacchetto assicurativo complesso, l'intermediario ha affermato espressamente di aver inserito nel calcolo del TEG soltanto il costo della copertura furto e incendio della polizza complessa V***** S***** P***, che sarebbe coincidente con il 7,20% dell'importo della polizza medesima, come da indicazioni fornite dalla Compagnia Assicurativa nel 2016 e confermate nel 2019 (epoche antecedenti alla data di stipula del contratto).

In proposito la parte resistente ha allegato:

- lo scambio di corrispondenza email del 05/10/2016 e dell'11/10/2019 tra l'intermediario resistente e la Compagnia Assicurativa, che sembrano attestare che parte resistente, in epoca antecedente alla stipula del contratto di finanziamento controverso (25/05/2021) abbia richiesto all'Assicurazione di comunicare – con riferimento alle convenzioni di assicurazione in essere – la percentuale del premio assicurativo riferita alla copertura “Furto Incendio”, ciò al precipuo scopo di ottemperare alla nuova normativa secondaria emanata da Banca d'Italia ed includere nel TEG contrattuale soltanto la citata componente (cfr. oggetto email del 05/10/2016 e dell'11/10/2019). È stata altresì prodotta la convenzione di assicurazione da cui originerebbero le polizze associate al finanziamento controverso (il cui n. coincide con quello diportato nella documentazione relativa alle polizze sottoscritta dal ricorrente).
- il documento interno contenente l'aggiornamento delle indicazioni circa le componenti di costo da includere, per quanto qui di interesse, nel TEG ai sensi delle Istruzioni di Banca d'Italia 2016 (Disposizione Operativa del 06.03.2017), che prevede espressamente che in caso di pacchetti assicurativi complessi “*si considera la stima della sola componente Furto-Incendio*”.

L'intermediario non ha allegato uno schema di calcolo del TEG, limitandosi a riferire che il “TEG applicato è pari al 15,01 al di sotto del tasso soglia stabilito da Banca d'Italia per il periodo e la categoria di riferimento ed è stato calcolato secondo quanto stabilito dalle Istruzioni emanate nel luglio del 2016”.

Tenuto conto delle previsioni contenute nelle suddette Istruzioni della Banca d'Italia del 2016 e considerando la componente “furto-incendio” della polizza V***** S***** P*** pari a € 346,00 (ossia il 7,20% del premio totale di € 4,804,00), il TEG risulta di valore inferiore alla soglia usura all'epoca vigente. La domanda avanzata dal ricorrente non può dunque essere accolta.

Parte ricorrente ha altresì invocato la nullità degli interessi pattuiti per violazione dell'art. 36 comma 2 del Codice del Consumo, rappresentando, testualmente, che il ricorrente “avrebbe sottoscritto un contratto di finanziamento oltremodo oneroso con ulteriori contratti assicurativi che, da un lato, sono anch'essi costosissimi e, dall'altro, non rispondono alle sue esigenze e questo perché non gli è stato rappresentato il reale contenuto dell'uno e degli altri. Questo integra, quindi, oltre a quanto sopra visto anche la nullità c.d. di protezione di cui all'articolo indicato in epigrafe, in quanto vi sarebbe

stata la sua “adesione a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.

In ragione di quanto sopra la parte ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità sia dei contratti assicurativi che delle clausole del finanziamento che prevedono l’innalzamento della rata.

Con riferimento a tale contestazione il Collegio non può che riscontrarne l’infondatezza, evidenziando, nuovamente, che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la documentazione precontrattuale, sia con riferimento al finanziamento che per quanto attiene alle polizze.

Parte ricorrente ha contestato, infine, la violazione degli artt. 1341 comma 2 c.c. e dell’art. 33 del Codice del Consumo in quanto l’intermediario non ha sottoposto all’approvazione specifica dell’esponente delle condizioni che hanno carattere vessatorio. Secondo il ricorrente la voce “approvazione specifica” riportata in calce al contratto costituisce un “richiamo generico di clausole vessatorie e non vessatorie” che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale non meglio indicato, non costituirebbe sottoscrizione specifica.

Nelle repliche, peraltro, ha osservato che la doppia sottoscrizione non esclude la valutazione di vessatorietà.

Parte ricorrente ha indicato una serie di clausole del contratto, affermando, da un lato, che sarebbero “comunque nulle per la loro intrinseca vessatorietà”, dall’altro, che, poiché creano uno “squilibrio così grave da compromettere l’intero equilibrio degli obblighi contrattuali”, ciò renderebbe nullo il contratto di finanziamento nella sua interezza, con i relativi contratti accessori.

Circa quest’ultima contestazione, il Collegio riscontra in primo luogo che il box contenuto in calce al contratto prodotto in atti riporta la dicitura “approvazione specifica” e risulta sottoscritto dal ricorrente.

Inoltre, al di là del fatto che l’eventuale riconoscimento della nullità di una delle clausole indicate dal ricorrente non condurrebbe alle conseguenze da questi – assistito da avvocato - prospettate (nullità del contratto di finanziamento con conseguente restituzione di quanto pagato in eccesso), il Collegio rileva che talune di esse sono riprodotte di disposizioni di legge e che delle altre non è stata dimostrata la vessatorietà in concreto, posto peraltro che non risulta che tali clausole abbiano trovato applicazione nel caso di specie.

Anche questa contestazione di parte ricorrente è dunque infondata.

Da ultimo, come conseguenza del rigetto di tutte le contestazioni avanzate da parte ricorrente sul contratto di finanziamento per cui è controversia e sull’operato dell’intermediario resistente, il Collegio non può che respingere le domande di risarcimento danni e di refusione delle spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE